

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario*

*Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato*

*Dottore Ragioniere Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Legale*

Roma, 24/06/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*

Prot. N. 155/L/2022

**OGGETTO: SMART WORKING LAVORATORI FRAGILI E INDENNITA' -  
ESTENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2022**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il **Decreto legge 24/2022**, come convertito nella legge 52/2022, ha prorogato diverse disposizioni inerenti la protezione dei lavoratori fragili e lo smart working. Quest'ultimo, fino al **31 agosto 2022**, può essere utilizzato in tutti i casi in **forma semplificata**, cioè senza accordo individuale e con comunicazione sintetica e massiva al ministero del Lavoro.

Inoltre il lavoro è agile è confermato come misura posta a tutela dei lavoratori in condizioni di salute fragili, così come di quei lavoratori con particolari esigenze familiari di accudimento dei figli.

Le tutele prorogate fino al **30 giugno p.v.**, in favore dei lavoratori fragili, sono differenziate in ragione della duplice definizione in vigore dallo scorso 4 febbraio.

Ai fragili quali definiti fin dall'origine della pandemia dall'articolo 26 del DI 18/2020, cioè i lavoratori portatori di handicap grave o con stato di immunodepressione certificato da un medico legale, è riconosciuto il diritto a prestare l'attività lavorativa con modalità agile in base all'articolo 26, comma 2-bis, del DI 18/2020.

Ai **nuovi fragili** definiti in base alle patologie e alle condizioni previste dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (attuativo dell'articolo 17 del DI 221/2021), è riservata fino al 30 giugno 2022 la **tutela economica** dell'indennità di malattia equiparata al ricovero ospedaliero in base all'articolo 26, comma 2, del DI 18/2020, laddove si assentino in quanto impossibilitati a svolgere la prestazione in smart working.

Il coordinamento tra le due differenziate tutele genera qualche dubbio gestionale, in quanto il rapporto tra le due definizioni di lavoratore fragile non è mai stato chiarito né in sede legale, né amministrativa.

La proroga al 30 giugno è estesa al comma 7 dell'articolo 26, che riconosce ai datori di lavoro di dipendenti fragili, che sostengono direttamente il costo della malattia (in quanto non coperti dall'assicurazione di malattia dell'Inps) il **diritto al rimborso dell'onere** (forfettariamente stabilito in 600 euro, ma che fino a oggi non è ancora stato attuato in quanto si attendono le relative istruzioni operative).

Beneficiari del diritto allo smart working sono anche due categorie di lavoratori genitori con figli bisognosi di cure in ragione dell'età o dello stato di salute:

- chi ha **figli under 14**, che potranno fruirne fino al 31 luglio, alla condizione che l'altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/riduzione dell'attività lavorativa o che sia un soggetto lavoratore, e che l'attività sia compatibile con il lavoro agile;
- chi ha **figli portatori di handicap grave** o con **bisogni educativi speciali**, il cui diritto allo smart working prorogato fino al 30 giugno presuppone sempre che l'altro genitore lavori e che l'attività possa essere svolta da remoto in regime di lavoro agile.

Di seguito una tabella riepilogativa delle **misure prorogate** e delle **scadenze** aggiornate, in base al decreto legge 24/2022:

## Le scadenze aggiornate

Le misure prorogate dall'articolo 10 del Dl 24/2022

MISURA	FONTE ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA
<b>Indennità ricovero ospedaliero per i soli fragili del Dm 4/2/2022</b>	Articolo 26, comma 2, Dl 18/2020	30/06
<b>Rimborso dell'onere di malattia sostenuto dal datore di lavoro per i soli fragili del Dm 4/2/2022</b>	Articolo 26, comma 7, Dl 18/2020	30/06
<b>Diritto allo smart working per i lavoratori fragili dell'articolo 26 del Dl 18/2020</b>	Articolo 26, comma 2 bis, Dl 18/2020	30/06
<b>Sorveglianza sanitaria speciale</b>	Articolo 83, commi 1-3, Dl 34/2020	31/07
<b>Diritto allo smart working per genitore di figli under 14 a condizione che l'altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/riduzione o che sia un lavoratore, e che l'attività sia "remotizzabile"</b>	Articolo 90, commi 1-2, Dl 34/2020	31/07
<b>Procedura smart working in forma semplificata</b>	Articolo 90, commi 3-4, Dl 34/2020	31/08
<b>Diritto allo smart working per genitore con figlio disabile grave o con bisogni educativi speciali, a condizione che l'altro genitore lavori e che l'attività sia "remotizzabile"</b>	Articolo 5-ter, Dl 1/2022	30/06

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci